



Atto Normativo Diocesano
 dell'Azione Cattolica
 di Molfetta-Ruvo Giovinazzo-Terlizzi
 approvato all'unanimità dall'assemblea diocesana
 straordinaria svoltasi
 a Giovinazzo il 18-19 settembre 2004

Sommario

Premessa	2
L'Azione Cattolica, un'associazione radicata nella Chiesa e nel territorio.....	2
Capitolo I - Identità dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi	4
Art.1 - Costituzione, sede e rappresentanza legale	4
Art.2 - Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica diocesana	4
Capitolo II - Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica	5
Art. 3 - Il senso dell'Adesione all'AC	5
Art. 4 - Modalità di adesione	5
Art. 5 – Modalità di contribuzione	5
Art. 6 - Partecipazione alla vita associativa	5
Capitolo III - Associazione Diocesana	5
Art.7 - Organi dell'associazione diocesana	5
Art. 8 – Funzioni dell'Assemblea diocesana	5
Art. 9 - Funzioni del Consiglio diocesano.....	6
Art.10 - Modalità elettive del Consiglio diocesano	6
Art. 11 - Funzioni della Presidenza diocesana e del Presidente	6
Art. 12 - Modalità elettive della Presidenza e del Presidente diocesano	7
Capitolo IV - Articolazione dell'Associazione diocesana	7
Art.13 - Articolazioni	7
Art. 14 - Associazione parrocchiale e interparrocchiale.....	7
Art. 15 - Gruppi territoriali di interesse	7
Art. 16 - Coordinamento cittadino	7
Art. 17 - Movimenti diocesani e nazionali.....	7
Capitolo V - Ordinamento delle Associazioni Territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti	8
Art.18 - Associazione parrocchiale: organi e funzioni	8
Art. 19 - Modalità elettive.....	8
Art. 20 - Associazione interparrocchiale	9
Art. 21 - Ordinamento dei Gruppi e Movimenti	9
Capitolo VI - Ordinamento del Coordinamento cittadino	10
Art. 22 - Organi e funzioni del Coordinamento cittadino	10
Art. 23 - Modalità elettive.....	10
Capitolo VII - Disposizioni amministrative	10
Art. 24 - Contributi associativi e autofinanziamento.....	10
Art. 25 - Gestione amministrativa diocesana	11
Art. 26 - Amministratore	11
Art. 27 - Comitato affari economici.....	11
Art. 28 - Gestione amministrativa parrocchiale	11
Capitolo VIII - Norme finali	11
Art. 29 – Scioglimento dell'associazione.....	11
Art. 30 – Norma di rinvio.....	11

Premessa

L’Azione Cattolica, un’associazione radicata nella Chiesa e nel territorio

L’Atto Normativo Diocesano è il documento che disciplina la vita, l’ordinamento e le funzioni dell’associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale. Esso traduce la scelta della *diocesanità*, cioè del radicamento locale dell’associazione, già espressa dallo Statuto del ’69, in risposta alla visione di Chiesa del Concilio, e rafforzata dallo Statuto aggiornato del 2003. L’Azione Cattolica Italiana realizza, infatti, con la Diocesi in cui è presente, una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell’Associazione alla Chiesa particolare per offrirle, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana¹.

È proprio questo radicamento diocesano che rende la nostra associazione più profondamente espressione di Chiesa; un’associazione di laici che vivono per la Chiesa e per la globalità della sua missione, orientando ad essa il proprio impegno apostolico.

Tale scelta vuole anche esprimere il desiderio di riappropriarci delle radici culturali e di fede della realtà in cui il Signore ci dona di vivere, nella convinzione che soltanto con l’attenzione alla persona e alle sue attese, nella quotidianità dell’esistenza umana, nel *qui ed ora* della nostra realtà diocesana, è possibile esprimere autenticamente l’identità laicale dell’associazione.

L’AC diocesana si rivela presente nella storia della comunità diocesana, e in particolare nella storia delle quattro città, in quanto ha dato vita a strutture di pensiero e di testimonianza che hanno accompagnato, per tutto il Novecento, l’evolversi della società civile, delle istituzioni, delle famiglie parrocchiali e della gente comune. Ciò è stato possibile anche grazie alla testimonianza di importanti personalità, laici, sacerdoti e vescovi, che con il loro bagaglio di umanità, di cultura e di fede, espressioni di una santità del quotidiano, costituiscono il patrimonio che l’Associazione e la Chiesa locale possono vantare e non devono assolutamente disperdere².

Inizialmente suddivisa nelle associazioni diocesane di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, e dal 1982 anche quella di Ruvo di Puglia, l’AC ha ispirato l’apostolato laicale ed ha contribuito al progresso morale, materiale e religioso specie delle giovani generazioni. Quando le vicende politiche ed economiche hanno richiesto l’intervento dei cattolici tra le pieghe della storia, l’AC ha donato una significativa presenza di sé stessa e dei propri soci nel movimento cattolico, altresì esaltando i valori di Patria, Pace e Promozione della Persona.

Nel 1986, con l’unificazione delle quattro diocesi, grazie anche alla presenza del vescovo Mons. Tonino Bello, è nata l’AC diocesana portando a compimento quel cammino di unione spirituale e di azione associativa che, già in precedenza, aveva dato vita a programmi ed esperienze comuni.

Negli anni Novanta e nel terzo millennio, l’AC diocesana ha scelto il confronto con la storia, intesa quale continuo divenire delle speranze e delle attese del mondo. In questi anni di raffronto tra contrastanti concezioni della vita e di fronte alle sfide della secolarizzazione, l’AC ha promosso la missione dell’evangelizzazione della società, continuando il dialogo con il territorio, così come del resto avvenuto in altri salienti periodi storici, quali gli anni post-conflitti mondiali e l’epoca del Concilio Vaticano II.

Il nuovo percorso, intrapreso all’indomani dell’unificazione delle diocesi, ha trovato sintesi nel Regolamento diocesano del 1988, dove si ribadiva che l’AC vuole affermare la propria volontà di continuare a “spendersi” per la Chiesa locale, evidenziando anche l’esigenza di coniugare qualsiasi programma associativo con i reali bisogni pastorali, culturali e sociali del territorio³.

Questa sensibilità, sempre sollecitata dai Pastori che hanno guidato e guidano la Diocesi⁴, è stata tradotta puntualmente nei documenti finali delle diverse assemblee diocesane e nelle proposte associative di anno in anno

¹ Cfr. Statuto, art. 11.4

² Rimandiamo alla recente pubblicazione del Quaderno n.22 dell’Archivio diocesano, a cura di LUIGI MICHELE DE PALMA, *Cento anni di storia dell’Azione Cattolica diocesana*, Molfetta 2002, come anche ad altre pubblicazioni realizzate e che si realizzeranno, perché emerga la ricchezza “*di esempi, di tradizioni, di esperienze, che non sono già un carico da portare, ma un motore che vi porta*” (Paolo VI).

³ Cfr. AZIONE CATTOLICA DIOCESANA, *Laici per Vocazione. Riflessioni e percorsi dell’A.C. diocesana*, Molfetta 1992.

⁴ Oltre al volume sul Centenario dell’AC, già citato, cf.: D.AMATO (a cura di), *Fino in cima. Scritti e interventi di Mons. Antonio Bello all’Azione Cattolica*, Roma 2003; AZIONE CATTOLICA DIOCESANA, *Segno di unità e costruttori di pace. Scritti e interventi di Mons. Donato Negro all’Azione Cattolica*, Molfetta 2000.

programmate, a testimonianza del profondo desiderio di radicamento che è già caratteristica della nostra associazione diocesana.

Riaffermare la diocesanità, però, nulla toglie all'altro livello fondamentale della vita dell'AC, il livello nazionale, che, *“deve poter restare riconoscibile come il luogo organizzato entro cui si vive l'unica identità”* (P.Bignardi).

La duplice costituzione dell'associazione, diocesana e nazionale, è sancita proprio dallo Statuto, agli artt. 12 e 20, per cui è giustificata l'innovazione normativa introdotta nell'ultimo aggiornamento statutario, allorquando si afferma la necessità di un Atto normativo, approvato dall'Assemblea diocesana e reso operativo dalla favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale⁵.

L'Atto normativo non vuol essere, dunque, una somma di “regole” – pur necessarie all'articolarsi democratico della vita associativa – quanto piuttosto uno strumento che dica quale presenza oggi l'Azione Cattolica intende esprimere nella nostra realtà diocesana e come essa si organizza sul territorio. Esso fa costante riferimento allo Statuto e al Regolamento nazionale, senza volerli duplicare, ma declinandone in chiave locale le scelte ideali e gli assetti istituzionali.

Con questi auspici e con la responsabilità di rappresentare *“la fiducia e la speranza”*⁶ del Vescovo, che è quindi fiducia e speranza dei Sacerdoti e dell'intero popolo di Dio, affidiamo il nostro cammino alla Vergine Maria, perché accompagni e guidi i nostri passi.

L'Atto normativo diocesano è stato approvato all'unanimità dall'assemblea diocesana straordinaria svoltasi a Giovinazzo, il 19 e 19 settembre 2004.

⁵ Cfr. Statuto, art. 21

⁶ Cfr. LUIGI MARTELLA, *Messaggio del Vescovo all'XI assemblea diocesana dell'AC*, in *Atti della XI assemblea diocesana*, Molfetta 2002.

Capitolo I - Identità dell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi

Art.1 - Costituzione, sede e rappresentanza legale

1. L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi (AC) è costituita come associazione ecclesiale formata da tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana; essa è disciplinata dalle norme dello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana (Statuto), dal relativo Regolamento Nazionale di attuazione (RN) e dal presente Atto Normativo Diocesano (AND), approvato dall'Assemblea diocesana secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto e dall'art. 14 del RN.
2. L'Azione Cattolica diocesana stabilisce la sua sede diocesana in Molfetta, presso l'atrio vescovile, piazza Giovene 4, e mantiene nelle altre città della Diocesi tre sedi cittadine, per attività necessarie alla vita associativa stessa.
3. Rappresentante legale dell'Azione Cattolica diocesana, sia in ambito ecclesiale sia civile, è il Presidente diocesano in carica, nominato dall'Ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano, a norma dell'art.22.1.d dello Statuto e dell'art.10.2.c del RN.

Art.2 - Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica diocesana

1. **La diocesanità:** per la sua relazione organica con la Chiesa locale, l'Azione Cattolica diocesana fa propria la dimensione spirituale e missionaria della diocesi e vive in comunione con il ministero del Vescovo offrendo, con la propria soggettività associativa, nei luoghi e negli organismi diocesani, un contributo originale e significativo per elaborare le scelte pastorali della comunità e curarne l'attuazione, in spirito di unità.
2. **La parrocchia,** che riconosce come prima esperienza vitale della Chiesa: in essa l'AC testimonia la dimensione dell'unitarietà, intesa come una *fraternità contempla(t)iva*, fatta di persone di diversa età e condizione di vita e, attraverso il dialogo, la relazionalità positiva e la solidarietà, si pone a servizio della comunione ecclesiale e della promozione umana e cristiana di quanti la compongono. L'AC intende contribuire al rinnovamento della parrocchia, offrendo occasioni formative e strumenti per ricercare insieme le strade della nuova missionarietà, alla luce degli elementi essenziali della vita cristiana: la Parola, la Liturgia e la Carità.
3. **La missionarietà,** che il Papa traduce con "la splendida avventura di far incontrare il Vangelo con la vita". L'AC esprime la sua missionarietà avviando percorsi autentici di riscoperta della vocazione alla laicità, in cui i singoli credenti, le Comunità e, in esse, l'Associazione, recuperano la capacità di mostrare la Novità del Vangelo attraverso le scelte di vita quotidiana e ordinaria. Scelta missionaria si traduce con scelta formativa rinnovata, a partire dal nuovo progetto formativo dell'Associazione, articolato non soltanto nei tradizionali incontri, quanto in una molteplicità e varietà di esperienze, complementari e modulari, di spiritualità, di approfondimento, di confronto e di servizio. Significa anche prendere atto del contesto socioculturale che non dà più per scontata la fede e avviare *gruppi di riscoperta e di ricerca della fede*; significa, quindi, farsi attenti ai bisogni dei singoli, con una attenzione particolare alla famiglia e ai giovani, per i quali e con i quali si rende necessario un nuovo modo di pensare la pastorale. Scelta della missionarietà è, per l'AC, farsi attenta ai bisogni dei singoli con una attenzione particolare alla famiglia e ai giovani per i quali e con i quali si rende necessario un nuovo modo di pensare la pastorale; significa, quindi, farsi prossimo di chi non ha la possibilità di provvedere neppure ai suoi più elementari bisogni; significa, infine, adoperarsi per una diffusione sempre più cosciente e capillare di una cultura della giustizia e della pace.
4. **La cultura e il territorio:** fa parte della storia associativa diocesana la scelta di animare culturalmente il territorio, nella consapevolezza che, già per il suo stesso carisma, l'Azione Cattolica è cultura, è territorio. L'AC struttura percorsi e strumenti di animazione per interpretare, con spirito critico e profetico, le istanze e le problematiche delle concrete realtà territoriali e per riconoscere e valorizzare la storia e la geografia di ogni città, con le rispettive dinamiche ecclesiali, culturali e sociali. Nel pieno esercizio della sua vocazione laicale, l'AC condivide, in rete con le altre espressioni organizzate del territorio, progetti che rientrino nelle sue specifiche finalità educative e formative.

Capitolo II - Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica

Art. 3 - Il senso dell'Adesione all'AC

1. L'adesione all'AC rappresenta la scelta di un progetto di vita, attraverso cui sperimentare la "vocazione universale alla santità" (LG), intesa come "misura alta della vita cristiana ordinaria". Aderire all'AC, significa, pertanto, assumersi in prima persona l'impegno a sostenere le finalità dell'Associazione attraverso una partecipazione attiva e responsabile.
2. Aderire all'AC significa contribuire a realizzare un'Associazione dove prevalga il senso di fraternità, che sia scuola di responsabilità e di laicità adulta.
3. L'adesione all'AC si realizza partecipando alla vita delle associazioni territoriali, di cui agli art. 13-15 dell'AND e, attraverso essa, all'Associazione Nazionale; le Associazioni Territoriali (parrocchie, gruppi, movimenti), rappresentano i nuclei vitali di un'unica associazione, che trova nella dimensione diocesana il fulcro della propria presenza nel territorio e nella chiesa locale.
4. L'8 dicembre, Solennità dell'Immacolata Concezione, rappresenta tradizionalmente per tutta l'Associazione e per ogni singolo socio, il principale momento in cui affidare al Signore, attraverso le mani di Maria, la propria chiamata a vivere la laicità nel Mondo e nella Chiesa, con lo stile dell'AC.

Art. 4 - Modalità di adesione

1. Le norme relative alla richiesta e all'accoglimento dell'adesione, alle forme dell'adesione e alla gestione degli elenchi dei soci, al ritiro e all'esclusione dall'Associazione, sono stabilite dagli art.1-4 del RN.
2. La presidenza Diocesana, all'inizio di ogni anno associativo, cura la promozione di iniziative tese ad approfondire la conoscenza del progetto formativo-apostolico dell'AC, allo scopo di favorire negli aderenti la crescita della coscienza associativa ed ecclesiale.
3. L'Associazione Diocesana, attraverso le realtà territoriali, è impegnata a promuovere occasioni per aiutare i "simpatizzanti" a maturare personalmente la scelta dell'adesione all'AC, laddove per "simpatizzanti" si intendono coloro i quali si avvicinano con vivo interesse all'Associazione e la frequentano per un periodo temporaneo, prima di definire la scelta di aderire o meno.

Art. 5 - Modalità di contribuzione

1. L'Adesione all'Associazione implica il versamento di un contributo annuale per finanziare le attività formative ed organizzative dell'AC. Tale contributo, stabilito dal Consiglio diocesano, può prevedere una quota personale dell'aderente ed una quota integrata dall'associazione di appartenenza, resa possibile da attività di autofinanziamento, secondo i criteri dell'art. 24 dell'AND.

Art. 6 - Partecipazione alla vita associativa

1. Gli articoli 5-12 del RN regolano la vita associativa per quanto concerne i diritti e doveri dei soci, la democraticità dell'associazione, l'esercizio del diritto di voto, la definizione, il conferimento e la cessazione degli incarichi direttivi.
2. Possono ricoprire gli incarichi di responsabilità educativa ed associativa soltanto quanti sono aderenti all'AC e partecipi in modo consapevole, costante e attivo alla vita associativa.
3. Alla vita associativa partecipano, secondo il loro specifico ministero, gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori, nominati dal Vescovo secondo quanto disposto dall'art.10 dello Statuto e dall'art. 13 del RN.

Capitolo III - Associazione Diocesana

Art.7 - Organi dell'associazione diocesana

1. Gli Organi dell'Associazione diocesana sono quelli previsti dagli artt. 18 e 22 dello Statuto:
 - a) l'Assemblea diocesana
 - b) il Consiglio diocesano
 - c) la Presidenza diocesana
 - d) il Presidente diocesano
2. Le riunioni degli Organi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono valide solo se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea diocesana

1. Le funzioni dell'Assemblea diocesana sono descritte all'art. 18.1.a dello Statuto; in particolare essa definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica diocesana ed elegge il Consiglio diocesano.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno per condividere le linee associative annuali e in via straordinaria, anche su richiesta di due terzi dei Consiglieri diocesani, per obiettivi e motivazioni non previste nella programmazione annuale e triennale.
3. L'Assemblea diocesana elettiva si organizza, mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio diocesano, almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
4. Essa è composta da:
 - a) i membri del Consiglio diocesano;
 - b) il presidente parrocchiale e i cinque consiglieri eletti al consiglio parrocchiale, secondo quanto disposto dall'art. 19.2 dell'AND;
 - c) il responsabile dei Gruppi territoriali, secondo quanto disposto dall'art.21 dell'AND;
 - d) il segretario e tre membri dei movimenti diocesani, eletti dai rispettivi congressi;
 - e) i presidenti della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
5. L'Assemblea diocesana approva, ed eventualmente modifica, l'Atto normativo diocesano e delega il Consiglio diocesano a recepire eventuali indicazioni del Consiglio Nazionale. L'Atto normativo entra in vigore dopo aver ricevuto il favorevole parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi degli artt. 21-22 dello Statuto e 14 del RN.

Art. 9 - Funzioni del Consiglio diocesano

1. Le funzioni del Consiglio diocesano sono stabilite dall'art. 18.1.b dello Statuto; in particolare: assume la responsabilità della vita e dell'attività associativa diocesana, in attuazione delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea diocesana; elegge la Presidenza diocesana; cura la "formazione dei formatori" in piena sintonia con il Progetto formativo nazionale; delibera annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.
2. Il Consiglio diocesano si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo si ritenga necessario da parte della Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; la convocazione del Consiglio può essere estesa, con voto consultivo, al Comitato Presidenti, costituito ai sensi dell'art. 22.3 dell'AND.
3. Fanno parte del Consiglio diocesano, con diritto di voto, i Segretari dei movimenti, costituiti ai sensi dell'art.17 dell'AND, e i membri di Presidenza che non siano già consiglieri; fanno parte anche, con voto consultivo, una coppia responsabile della Commissione Famiglia, i responsabili di uffici e attività di interesse unitario, nominati dal Consiglio.
4. Il Consiglio può organizzarsi in équipe di settore e/o in commissioni, con specifici compiti per i quali può individuare degli incaricati.

Art.10 - Modalità elettive del Consiglio diocesano

1. Il regolamento dell'Assemblea elettiva indica le modalità tecniche dell'elezione del Consiglio, garantendo che i delegati dell'Assemblea votino per tutte le liste e per il rispettivo coordinatore cittadino e che nella designazione degli eletti, sia garantita la presenza di uomini e donne.
2. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea diocesana elegge 25 membri: 7 membri tra i rappresentanti del Settore Adulti; 7 membri tra i rappresentanti del settore giovani; 7 membri tra i rappresentanti dell'ACR, quattro coordinatori cittadini.

Art. 11 - Funzioni della Presidenza diocesana e del Presidente

1. Le funzioni della Presidenza diocesana sono stabilite dall'art. 18.1.c dello Statuto; in particolare: promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e degli indirizzi e decisioni assunte dal Consiglio diocesano; cura costanti rapporti di comunione e collaborazione con il Vescovo, le comunità parrocchiali, gli organismi di partecipazione ecclesiale e civile.
2. La Presidenza si riunisce ordinariamente almeno ogni quindici giorni.
3. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione; rappresenta l'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 12 - Modalità elettive della Presidenza e del Presidente diocesano

1. Il Consiglio diocesano eletto, con i Segretari dei movimenti costituiti, si riunisce entro otto giorni dall'Assemblea e, presieduto dal membro più anziano, individua una terna di nominativi da proporre al Vescovo per la nomina di Presidente diocesano, secondo le modalità descritte dall'art.10 del RN.
2. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta, elegge quattro vicepresidenti diocesani, due giovani e due adulti, (un uomo e una donna per ciascun settore) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori e due responsabili dell' ACR. Le proposte di candidature sono di competenza del Consiglio diocesano. Elegge anche, su proposta del Presidente, il Segretario diocesano e l'Amministratore diocesano, nonché il Comitato per gli affari economici, secondo quanto disposto dall'art. 34 dello Statuto e dall'art. 27 dell'AND.
3. Analogamente a quanto disposto dall'art.21.3 del RN per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
4. Alla Presidenza diocesana possono essere invitati, volta per volta o stabilmente, i segretari diocesani dei Movimenti costituiti, la coppia della Commissione Famiglia e i responsabili di uffici e attività di interesse unitario nominati dal Consiglio.
5. I Membri della Presidenza, su delega del Presidente, rappresentano l'Associazione diocesana negli Organismi ecclesiali o civili ad indirizzo specifico.

Capitolo IV - Articolazione dell'Associazione diocesana**Art.13 - Articolazioni**

1. L'Azione Cattolica diocesana si articola in: associazioni territoriali (parrocchiali, interparrocchiali, gruppi territoriali), coordinamento cittadino, movimenti diocesani.

Art. 14 - Associazione parrocchiale e interparrocchiale

1. L'associazione territoriale, di norma riferita alla comunità parrocchiale, riunisce tutti i laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all'art.12.4 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti, che nella comunità parrocchiale aderiscono all'AC secondo quanto disposto dagli artt. 3-5 dell'AND.
2. Nell'associazione parrocchiale gli aderenti possono costituire dei gruppi come prima vitale esperienza associativa.
3. L'associazione territoriale può essere costituita anche a livello interparrocchiale, nel caso in cui in una singola realtà parrocchiale non ci siano le condizioni per promuovere un'adeguata esperienza associativa; l'esigenza di questa articolazione può essere espressa dall'associazione della parrocchia stessa o sollecitata dalla Presidenza diocesana.

Art. 15 - Gruppi territoriali di interesse

1. L'associazione territoriale è riferita anche a gruppi territoriali, costituiti nell'ambito dell'associazione parrocchiale o a livello cittadino o a livello diocesano, allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in ordine a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti e progetti di impegno (es. gruppo giovani adulti/adulti giovani, gruppo fidanzati, gruppo animatori culturali, gruppo ricreativo, gruppo pace, ...).

Art. 16 - Coordinamento cittadino

1. Per rendere possibile un migliore rapporto con il territorio, con le associazioni civili ed ecclesiali, con le agenzie formative e gli enti locali e per favorire una identità associativa più significativa e più aderente ai bisogni che emergono in tutte le singole realtà locali, l'AC riconosce la necessità del Coordinamento cittadino e promuove funzioni ed ambiti volti a sviluppare, all'interno dell'organizzazione diocesana, un servizio in rapporto alle peculiari dinamiche sociali ed ecclesiali delle città della diocesi, come descritto negli art.22-23 dell'AND.

Art. 17 - Movimenti diocesani e nazionali

1. Quando nella Diocesi si formassero più gruppi territoriali con medesimi fini e ambiti di impegno, essi possono essere collegati e costituiti in movimento diocesano, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art.21 dell'AND e in movimento nazionale secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto e dall'art. 23 del RN.
2. L'Azione Cattolica diocesana riserva particolare attenzione ai gruppi dei movimenti nazionali già costituiti, Movimento Studenti e Movimento Lavoratori, e si impegna nella loro promozione riconoscendone la valenza educativa e missionaria; la loro costituzione in movimento diocesano è stabilita dal Consiglio diocesano in conformità con i rispettivi regolamenti nazionali.

Capitolo V - Ordinamento delle Associazioni Territoriali, dei Gruppi e dei Movimenti

Art.18 - Associazione parrocchiale: organi e funzioni

1. L'associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa di Azione Cattolica; Organi dell'Associazione parrocchiale, secondo quanto disposto dall'art. 23.2.c dello Statuto, sono:
 - a. l'Assemblea parrocchiale;
 - b. il Consiglio parrocchiale;
 - c. il Presidente parrocchiale.
2. **L'Assemblea parrocchiale** è composta da tutti gli aderenti all'AC parrocchiale; i bambini e ragazzi dell'ACR sono rappresentati dagli educatori; l'Assemblea è convocata all'inizio di ogni triennio associativo per deliberare obiettivi e linee programmatiche e per eleggere il Consiglio parrocchiale; è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando si presentino motivi di grande rilevanza che esulano dalle linee programmatiche e dagli obiettivi già deliberati.
3. **Il Consiglio parrocchiale** è l'organismo rappresentativo della realtà associativa, preposto alla programmazione, gestione e verifica, della vita dell'Azione Cattolica parrocchiale; esso attua le decisioni dell'Assemblea ed è convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, o, quando lo si ritenga doveroso, da almeno un terzo dei componenti o su richiesta dell'Assistente. Funzioni del Consiglio parrocchiale di AC sono: proporre, all'inizio del triennio, la nomina del Presidente parrocchiale; elaborare una proposta annuale per tutta l'associazione, in sintonia con il programma pastorale diocesano e parrocchiale e con la proposta associativa diocesana; dare un'ispirazione unitaria e di comunione agli itinerari e alle attività specifiche dell'ACR e dei Settori; promuovere e coordinare i percorsi formativi dei gruppi; curare i passaggi tra articolazioni e settori e impegnarsi a completare l'associazione; preoccuparsi, in tempi adeguati, della chiamata e della formazione dei responsabili educativi, accompagnandoli costantemente nel loro percorso e dotandoli degli strumenti necessari; condividere con l'Assistente il problema formativo di tutta la parrocchia; prestare costantemente attenzione alla realtà socio culturale del territorio, agli eventi e alle persone, e farsene carico inserendo tali questioni nell'ordine del giorno dei suoi impegni; promuovere attività di autofinanziamento per l'associazione.
4. **Il Presidente parrocchiale** è nominato dall'Ordinario diocesano su proposta del Consiglio parrocchiale. Egli è garante della vita associativa in parrocchia e nulla omette, in termini di preghiera, studio, creatività e sacrificio, perché sia un'esperienza bella e coinvolgente. Sue funzioni prioritarie sono: convocare, in accordo con l'Assistente, e presiedere il Consiglio e l'Assemblea, perché espletino le rispettive funzioni; curare un rapporto personale costante e positivo con l'Assistente e con tutti i responsabili; rappresentare l'Associazione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale; assicurare il rapporto con le altre parrocchie della città e con il centro diocesano, seguendone le proposte. Ha la rappresentanza legale dell'associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 19 - Modalità elettive

1. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea elegge 5 aderenti: due rappresentanti del Settore Adulti, due rappresentanti del Settore Giovani, un rappresentante degli Educatori ACR, prevedendo la presenza della componente maschile e femminile; la votazione avviene su liste di candidati formulate dai rispettivi settori e dall'ACR in specifici momenti preassembleari convocati dal Presidente uscente e alla presenza dell'Assistente.

2. Il Consiglio parrocchiale dell'Azione Cattolica risulta formato dall'uomo e dalla donna più suffragati per ciascun settore, che assumono l'incarico di responsabili dello stesso settore, e dal più suffragato tra gli Educatori ACR, il quale assume l'incarico di responsabile parrocchiale dell'ACR. A parità di voti è eletto il più anziano; in caso di dimissioni o di decadenza o di assunzione di altro incarico, analogamente a quanto disposto dagli art.10-12 del RN, subentra il primo tra i non eletti e, se esaurita la lista, si procede a nuova nomina su proposta del rispettivo settore o articolazione. I rappresentanti da eleggere per ciascun settore si riducono ad uno nel caso il settore non superi i 30 aderenti; ogni aderente avente diritto di voto partecipa all'elezione per ciascuna delle liste, esprimendo massimo due preferenze.
3. Le Associazioni parrocchiali incomplete di uno dei due settori, qualora il settore presente non superi il numero di 30 aderenti, sentito il parere dell'Assistente, propongono al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale.
4. Entro 7 giorni dall'Assemblea elettiva, il Consiglio neo eletto, convocato e presieduto dal componente più anziano, si riunisce per proporre al Vescovo, sentito il parere dell'Assistente, la nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana. La proposta di nomina viene formulata tenendo conto della comprovata esperienza associativa e dell'espressa disponibilità dell'interessato.
5. Successivamente il Presidente convoca il Consiglio per procedere all'elezione del segretario, su sua proposta, che svolgerà anche le funzioni di amministratore; nelle Associazioni superiori a 100 aderenti, il Consiglio può procedere alla nomina dell'amministratore, oltre che del segretario, che entrano a far parte del Consiglio con diritto di voto.
6. Del Consiglio fanno parte, laddove presenti: la coppia animatrice del gruppo famiglia di AC, il segretario del MLAC e del MSAC o un aderente della parrocchia, partecipante ai Movimenti, i consiglieri diocesani provenienti dalla parrocchia; tuttavia hanno diritto di voto, oltre al Presidente e al segretario/amministratore, soltanto i membri eletti dall'Assemblea e i rispettivi subentranti.
7. In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente parrocchiale avvenute entro i primi due anni e mezzo del triennio associativo, il Consiglio procede ad una nuova designazione da proporre al Vescovo secondo le modalità di cui al comma 4; se avvengono nell'ultimo semestre del triennio associativo il Consiglio procede alla nomina di un coordinatore parrocchiale, preferibilmente interno al Consiglio stesso.
8. Ogni controversia che dovesse insorgere all'interno del Consiglio parrocchiale deve essere affrontata sentito il parere della Presidenza diocesana.

Art. 20 - Associazione interparrocchiale

1. La composizione e la struttura organizzativa di una associazione interparrocchiale, nonché le regole di funzionamento, sono le medesime descritte nell' art. 14 del presente AND; essa è costituita da tutti gli aderenti delle due o più realtà parrocchiali che scelgono di condividere il percorso associativo.
2. Le funzioni e le responsabilità all'interno del Consiglio sono affidate tenendo conto del criterio di presenza, partecipazione e promozione all'interno delle singole realtà parrocchiali; ulteriori criteri e regole di funzionamento della vita associativa sono elaborati con la Presidenza diocesana.

Art. 21 - Ordinamento dei Gruppi e Movimenti

1. La costituzione di Gruppi territoriali e/o Movimenti, secondo quanto disposto dagli art. 15 e 17 dell'AND, e l'eventuale scioglimento, è stabilita dal Consiglio diocesano sulla base di criteri di stabilità, di consistenza numerica, di coerenza con gli indirizzi dell'identità associativa, e avendo già sviluppato un percorso di impegno della durata di almeno un anno, con momenti formativi relativi alla conoscenza dello Statuto, del RN e dell'AND e del Progetto Formativo dell'AC.
2. Il Gruppo territoriale è coordinato da un responsabile, nominato dal Consiglio diocesano su proposta del gruppo stesso, il quale mantiene rapporti costanti con il coordinatore cittadino dell'AC ed entra a far parte del Comitato Presidenti.
3. I Gruppi e i movimenti usufruiscono delle sedi cittadine e diocesane dell'AC, o anche di spazi resi disponibili dalle parrocchie o dagli enti locali, per l'espletamento delle attività programmate.
4. All'inizio di ogni anno associativo i Gruppi e Movimenti presentano al Consiglio diocesano, in fase di programmazione, il programma delle attività annuali e ne verificano gli esiti a fine anno.
5. Per i movimenti diocesani, costituiti ai sensi dell'art. 17 dell'AND, sono previsti i seguenti organi:
 - a. il congresso, costituito dai partecipanti alla vita del Movimento, anche se aderenti in parrocchia; al congresso partecipano con diritto di parola gli animatori, i simpatizzanti e i Consiglieri diocesani dell'AC;

- b. il segretario, (due se i partecipanti al Movimento sono più di 30) eletto dal congresso e ratificato dal consiglio diocesano;
 - c. l'èquipe del movimento, formata dal segretario diocesano e dai responsabili dei singoli gruppi.
5. Il segretario diocesano entra a far parte del Consiglio diocesano con diritto di voto e della Presidenza diocesana su invito; la durata del mandato è analoga a quella per gli altri incarichi associativi.
 6. L'ordinamento del Movimento Studenti, Movimento Lavoratori, FUCI, MEIC, MIEAC, è stabilito dai rispettivi regolamenti nazionali raccordati al presente AND.

Capitolo VI - Ordinamento del Coordinamento cittadino

Art. 22 - Organi e funzioni del Coordinamento cittadino

1. Il coordinamento cittadino, la cui finalità generale è descritta nell'art. 16 dell'AND, si realizza attraverso il Coordinatore cittadino e il Comitato Presidenti.
2. Compiti prioritari del **Coordinatore cittadino** sono: rappresentare l'Associazione, a livello unitario e in sintonia con la Presidenza diocesana, in tutti gli ambiti e strutture territoriali, sia civili sia ecclesiali; convocare il Coordinamento cittadino periodicamente; farsi "compagno di strada" di ciascun presidente parrocchiale e responsabile dei Gruppi territoriali, perché sia promossa la vita associativa; in sintonia con le équipes diocesane dei settori, individuare i coordinatori cittadini del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR, i quali si fanno carico di raccordare e promuovere le realtà territoriali dei rispettivi ambiti nell'èquipe diocesane; favorire la partecipazione degli aderenti della propria città a iniziative di carattere sociale che consentano un significativo atteggiamento critico sui diversi aspetti della convivenza; curare la funzionalità della sede cittadina dell'AC.
3. Il **Comitato Presidenti** è composto da tutti i presidenti parrocchiali della città e dai responsabili dei gruppi territoriali e dei movimenti costituiti. Esso ha il compito di favorire la reciproca comunicazione e collaborazione tra le associazioni parrocchiali; può essere convocato a livello diocesano quando lo ritiene opportuno la Presidenza.

Art. 23 - Modalità elettive

1. Prima dell'Assemblea diocesana elettiva il Coordinatore convoca un'Assemblea cittadina, composta da tutti i rappresentanti delle associazioni territoriali della città all'Assemblea diocesana e i Consiglieri diocesani uscenti, per una riflessione sulla vita associativa nella città; si procede quindi all'individuazione di aderenti disponibili a candidarsi per l'elezione del Consiglio diocesano: le candidature possono essere espresse dai presidenti parrocchiali, dopo averne discusso in consiglio parrocchiale, o durante l'incontro stesso, sempre sentito il parere degli interessati e del presidente parrocchiale. In quest'ultimo caso ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno 15 presenti.
2. Deve comunque essere garantita la presenza di candidature per ciascuna lista; la lista completa dei candidati, sottoscritta dal coordinatore cittadino e consegnata alla Presidenza diocesana prima dell'Assemblea diocesana, non ha bisogno di ulteriori firme.
3. Oltre alle liste di candidature per i settori e articolazioni, l'Assemblea cittadina individua aderenti che possano assumere l'incarico di coordinatore cittadino, il quale sarà eletto durante l'assemblea diocesana, come previsto dall'art. 10.1 del presente AND.

Capitolo VII - Disposizioni amministrative

Art. 24 - Contributi associativi e autofinanziamento

1. Gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, in base ai criteri specificati dall'art. 28 del RN e secondo le proprie possibilità, al finanziamento dell'associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale; le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

3. Il Consiglio Diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 28.5 del RN.
4. L'associazione diocesana e le sue articolazioni territoriali, possono promuovere ogni anno attività di autofinanziamento, nel rispetto dei criteri di sobrietà, di legittimità e di trasparenza, per integrare le quote di adesione e per soddisfare alle esigenze di funzionamento dell'associazione stessa.

Art. 25 - Gestione amministrativa diocesana

1. L'associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; la gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

Art. 26 - Amministratore

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un **comitato di affari economici** con funzioni consultive.
2. L'amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo, entro il mese di settembre di ogni anno, e consuntivo, entro il mese di agosto di ogni anno, da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione.
3. Il bilancio preventivo dovrà prevedere la distribuzione delle risorse economiche in modo tale da stabilire priorità in ordine alle voci di bilancio tali per cui possano essere soddisfatti gli aspetti solidali e le finalità statutarie; il conto consultivo dovrà evidenziare come le scelte adottate durante l'anno associativo siano state rispondenti ai criteri su menzionati.
4. Il bilancio dovrà prevedere, di anno in anno, una riserva economica destinata alla copertura dei rimborsi relativi a spese sostenute e dimostrate dai responsabili diocesani nell'espletamento dei ruoli ad essi attribuiti.

Art. 27 - Comitato affari economici

1. Il comitato degli affari economici è presieduto dall'amministratore, ed è composto da altri due aderenti, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente Diocesano.
2. Il Comitato è convocato dall'amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario; resta in carica per il triennio associativo e, in caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene sostituito con altro aderente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

Art. 28 - Gestione amministrativa parrocchiale

1. A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio Parrocchiale, che ne affida la cura ad un segretario/amministratore, eletto dal Consiglio Parrocchiale su proposta del Presidente Parrocchiale, secondo quanto previsto dall'art.19.5 dell'AND.

Capitolo VIII - Norme finali

Art. 29 – Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana, è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica del Vescovo.
2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe; la delibera è assunta dal Consiglio diocesano, col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, sentito il Vescovo.

Art. 30 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico, in quanto applicabili.